

Processo contabile – atto di citazione - notificazione – residenza anagrafica attuale sconosciuta – mancata elezione di domicilio in fase preprocessuale – irreperibilità nella sede della ditta – notifica – presso la dimora o il domicilio – ammissibilità - irreperibilità o incapacità o rifiuto presso la dimora o il domicilio – notifica - presso la casa del comune ove la notificazione deve eseguirsi – legittimità.

Articoli 88, comma 5, e 42 c.g.c.

Articoli 139 e 140 c.p.c.

Là dove non sia nota la attuale residenza anagrafica e il convenuto non abbia eletto domicilio in fase preprocessuale (art. 88 comma 5 c.g.c.), e non sia stato reperito il convenuto nella sede della ditta (in specie, indicata nelle domande uniche di pagamento) deve ritenersi legittima la notificazione effettuata presso la dimora o il domicilio ai sensi ai sensi dell'art. 42 c.g.c. e dell'ultimo comma dell'art.139 c.p.c., ovvero (in caso di irreperibilità o incapacità o rifiuto, in tali luoghi, di persona legittimata a ricevere l'atto) ai sensi dell'art.140 c.p.c..

Responsabilità amministrativa – contributi pubblici- indebita percezione – divieto di ottenere contributi o finanziamenti per attività imprenditoriali – soggetti condannati per i delitti di cui all'art. 51-bis c.p.p. – associazioni di tipo mafioso – sussiste.

Articolo 67 d.lgs. n.159/2011

Articolo 10 l. n. 575/1965

Articolo 51 c.p.p.

Articolo 416 bis c.p.

Costituisce fattispecie di responsabilità amministrativa per indebita percezione di contributi pubblici l'aver ottenuto l'erogazione in violazione del divieto di cui all'articolo 67, commi 1, 2 e 8, d. lgs. n. 159/2011, che fa divieto di ottenere contributi o finanziamenti per attività imprenditoriali a persone condannate per i delitti di cui all'art.51-bis c.p.p. (nella fattispecie specie, il beneficiario, condannato in via definitiva per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., aveva presentato domande di aiuto tutte successive alla condanna).

Responsabilità amministrativa – contributi pubblici all'agricoltura – cause ostative – soggetti condannati per uno dei delitti di cui all'art. 51-bis c.p.p. divieto di ottenere contribuzioni pubbliche per lo svolgimento di attività imprenditoriali – attività imprenditoriali – nozione

- omessa distinzione tra titolarità formale e svolgimento di fatto – titolarità di partita IVA – utilizzata al fine della domanda di aiuto – assoggettamento al divieto – sussiste
- economicità – proporzione tra costi e ricavi – necessità
- scopo o sussistenza di lucro – non necessità
- organizzazione - combinazione di capitale e lavoro per la produzione di beni o servizi – necessità
- fattispecie - piccola impresa agricola – presenza dei requisiti dell'impresa – assoggettamento al divieto di ottenere contributi pubblici in presenza misure di prevenzione personali definitive o sentenze di condanna per talune tipologie di delitti – sussiste.

L'articolo 67 d. lgs. n. 159/2011 prevede il divieto di ottenere contribuzioni pubbliche “per lo svolgimento di attività imprenditoriali” in senso lato, come svolgimento di attività produttiva in genere, e senza distinguere tra titolarità formale e svolgimento di fatto dell'attività di imprenditore; di talché, anche la titolarità di partita IVA (per lo svolgimento di attività produttive), se utilizzata ai fini della richiesta di aiuti pubblici, è sufficiente ai fini dell'assoggettamento al divieto dell'art. 67 d. lgs. n. 159/2011.

L'attività di impresa è caratterizzata dalla “economicità” dell'attività (intesa come proporzione tra costi e ricavi), non dallo scopo di lucro o dalla concreta sussistenza di un lucro, essendo sufficiente

per configurare un'attività imprenditoriale anche un'attività che in atto non porti utili ma sia solo potenzialmente lucrativa.

Per configurarsi una piccola impresa agricola è sufficiente solo l'economicità nel senso della proporzione tra costi e ricavi, oltre all'organizzazione, intesa come combinazione di capitale e lavoro per la produzione di beni o servizi (in specie, il Collegio ha riconosciuto lo svolgimento di attività di piccola impresa - allevamento di bestiame - da parte di beneficiario che, condannato per il delitto di cui all'art. 416 - bis c.p., ha indebitamente ottenuto contributi pubblici per lo svolgimento di attività imprenditoriale in violazione del divieto di cui all'articolo 67 d. lgs. n. 159/2011).

Responsabilità amministrativa - contributi pubblici - indebita percezione - condotta - domanda di aiuto in presenza di cause ostative - danno erariale - contributo ottenuto - nesso causale - sussiste.

Articolo 67 d. lgs. n. 159/2011

Sussiste il nesso causale tra la condotta consistente nell'aver presentato domande di aiuto nonostante il divieto di conseguirle ex articolo 67 d. lgs. n. 159/2011 (dichiarando la conoscenza delle condizioni legali per concessione degli aiuti, l'insussistenza di cause legali di divieto del contributo e la corrispondenza al vero delle dichiarazioni) e il danno rappresentato dal contributo indebitamente percepito.

Responsabilità amministrativa - contributi pubblici - indebita percezione - elemento soggettivo - dichiarazioni - di conoscenza delle condizioni legali per concessione degli aiuti - di insussistenza di cause ostative all'ottenimento del contributo - conoscenza - mancato approfondimento dei limiti legali alla concessione dei contributi - dolo - colpa grave - sussiste.

Le dichiarazioni di conoscenza delle condizioni legali per concessione degli aiuti, di insussistenza di cause legali di divieto del contributo e di corrispondenza al vero delle dichiarazioni, rese in presenza di una causa ostativa all'ottenimento del contributo (in specie, condanna definitiva per il delitto di cui all'art. 416 - bis c.p.) comprovano o una diretta conoscenza o quanto meno un mancato approfondimento di quali fossero le limitazioni legali alla concessione di contributi, in violazione degli obblighi assunti con le domande: e quindi comprovano o l'intenzione o quanto meno l'accettazione del rischio di ottenere dazioni indebite, o un cosciente disinteresse per tale profilo.